

dal 1749



OPERA PIA FACCIO FRICHERI

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Silvio Pellico n.2
Carignano, TO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 01

OGGETTO: Adesione a procedura di negoziazione assistita con fornitore Europam Spa, autorizzazione al Presidente alla firma e alla partecipazione.

L'anno duemilaventicinque addì 20 del mese di gennaio alle ore 21,00 presso i locali dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
CURTO Domenico	Presidente	X	
BENSO Candido	Vice Presidente	X	
CAPELLO Mauro	Consigliere	X	
PEJRETTI Valerio	Consigliere	X	
RISSO Alessandro	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO Daniele.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Adesione a procedura di negoziazione assistita con fornitore Europam Spa, autorizzazione al Presidente alla firma e alla partecipazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione dell'ex nucleo Deorsola, del quale alle Deliberazioni n. 09/2022 e 03/2023 e Determinazioni n. 03/2023 e 05/2023, venne portata a compimento la realizzazione di impianto di raffrescamento a servizio dell'immobile, con affidamento alla ditta Europam Spa, già incaricato del servizio di Terzo Responsabile e manutenzione degli impianti termici ed aeraulici;

- che l'intervento comprendeva sommariamente le seguenti prestazioni:

- progettazione completa dell'impianto – importo preventivato € 8.075,00 oltre IVA
- fornitura e installazione di Unità di Trattamento Aria, da posizionare sul terrazzo dell'edificio San Vincenzo, e realizzazione di impianto elettrico e di regolazione – importo preventivato € 25.998,00 oltre IVA
- realizzazione delle canalizzazioni per la distribuzione dell'aria nei nuclei, comprese serrande tagliafuoco, filtri e griglie, allaccio dell'UTA all'impianto di refrigerazione - importo preventivato € 31.500,00 oltre IVA;

- che ai costi citati si sono aggiunte delle varianti in corso d'opera, legate principalmente a modifiche apportate alla progettazione principale dei lavori sul Nucleo che hanno portato anche alla modifica di parte dei compartimenti antincendio, e a un aggiornamento prezzi rispetto ai preventivi originali del gennaio 2020, per un incremento della spesa prevista di € 46.540,00;

- che il costo complessivo dell'intervento è quindi di € 112.113,00 oltre IVA interamente fatturati, dei quali € 54.548,00 già liquidati e € 57.565,00 ancora da pagare alla data odierna;

- che l'impianto è stato messo in servizio in data 01.07.2024 ed immediatamente è risultato inefficace nella funzione di raffreddamento;

- che nonostante i molteplici scambi avuti con Europam, e i diversi interventi tecnici per tentare di migliorare la situazione, alla fine della stagione estiva l'impianto non era mai riuscito ad avere un effetto apprezzabile sulla temperatura delle stanze;

- che di conseguenza il Direttore, ha disposto il blocco del saldo delle fatture, e richiesto a professionista del settore (Ing. Enrico Rosati della Società di Ingegneria Alma snc) di stilare una relazione sul progetto presentato da Europam spa, sulla macchina installata e sull'impianto realizzato;

- che l'ing. Rosati ha inviato relazione in data 02.12.2024, dalla quale emerge che l'impianto, così come progettato e realizzato, è in grado di soddisfare solo il ricambio dell'aria ma non di raffreddare i locali;

- che di conseguenza il Direttore, sentito il Presidente, ha trasmesso la pratica al legale dell'Ente avv. Gianluca Giustetto affinché prendesse contatti con la ditta al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e contestare l'inadeguatezza dell'impianto;
- che l'avv.to Giustetto in data 2 dicembre ha inviato racc.ta A/R a Europam spa, contestando quanto emerso dalla perizia sull'impianto, e invitando la controparte a stipulare convenzione di negoziazione assistita;
- che il legale di Europam spa ha contattato l'avv.to Giustetto all'inizio del mese di gennaio 2025 per comunicare l'adesione alla richiesta di stipulare la convenzione, per cui quest'ultimo ha inviato bozza di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso;

Vista la bozza di convenzione di negoziazione assistita allegata alla presente;

Ritenuto nell'interesse dell'Azienda di approvarne il contenuto e autorizzare il Presidente alla firma della stessa e alla partecipazione alla procedura, con l'ausilio del Segretario Direttore;

Preso atto che il Segretario dell'Ente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la L.R. n.12 del 02.08.2017;

Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di attivare per le ragioni espresse in premessa procedura di negoziazione assistita con la ditta Europam spa per tramite del Legale dell'Ente avv. Gianluca Giustetto;
- 2) Di approvare la bozza di convenzione di negoziazione assistita allegata alla presente;
- 3) Di autorizzare il presidente alla firma della convenzione citata;
- 4) Di autorizzare il Presidente, con l'ausilio del Segretario Direttore, alla partecipazione alla procedura di negoziazione.

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell'Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: **"Adesione a procedura di**

negoziazione assistita con fornitore Europam Spa, autorizzazione al Presidente alla firma e alla partecipazione.”

Carignano, lì 20.01.2025.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Modello di convenzione di negoziazione assistita
(ai sensi dell'art. 2, comma 7-bis, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)

A valere ad ogni effetto di legge,

tra

la RSA OPERA PIA FACCIO FRICHIERI, in persona del Presidente dott. Domenico Curto, P.Iva 05639170017, corrente in Carignano (TO), via Silvio Pellico n. 2, assistita dall'Avv. Gianluca Giustetto del Foro di Torino, (c.f GSTGLC75P09L219N), PEC gianlucagiustetto@pec.ordineavvocatitorino.it con studio professionale in Torino Via E. Martini Mauri n. 13,

(da una parte)

e

la EUROPAM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore sig., P.Iva 10848200969, corrente in Genova (GE), via Sardorella 45T, assistita dall'avv.to Monica Sicchitiello (c.f ZNLNDR77C05L219B) PEC monica.sicchitiello@ordineavvgenova.it con studio professionale in Genova (GE), Piazza Dante n. 9/16,

(dall'altra)

Premesso che

a) con diffida inviata in data 06 dicembre 2024 via pec all'indirizzo posta@pec.europam.it, la RSA OPERA PIA FACCIO FRICHIERI con il patrocinio dell'avv. Gianluca Giustetto, richiamando preliminarmente il contenuto della missiva datata 03.09.2024, ha inoltrato ad EUROPAM S.p.a. relazione tecnica a firma dell'Ing. Enrico Rosati della società Alma Snc dalla quale sono emerse compiutamente le criticità dell'impianto installato e gli interventi necessari a garantirne il corretto funzionamento.

“Il suddetto tecnico ha riscontrato gravi carenze dell'impianto. che non raggiunge nella stagione estiva condizioni termoigrometriche idonee al comfort per gli occupanti. In particolare la temperatura in ambiente si mantiene in tutte le condizioni di esercizio a valori superiori alle attese (con temperature esterne superiori a 30°C la temperatura è pari superiore a 28°C) (cfr. pag. 2 dell'elaborato peritale). Quanto sopra è diretta conseguenza del fatto che “l'unità di trattamento aria risulta essere correttamente dimensionata per il solo ricambio d'aria per la ventilazione degli ambienti... la sola unità di trattamento aria non è in grado di soddisfare tutti i carichi termici degli ambienti nella stagione estiva” (cfr. pag. 3 dell'elaborato peritale).Ne

consegue che l'impianto realizzato non consente la climatizzazione estiva e deve pertanto considerarsi viziato, difettoso, inidoneo. Al fine di realizzare un impianto di climatizzazione a tutt'aria si renderebbe necessaria l'implementazione della portata di aria in mandata e ripresa; conseguentemente si dovrebbe prevedere la sostituzione di buona parte della distribuzione aeraulica e della unità di trattamento aria. In alternativa si potrebbe procedere con il completamento dell'impianto di climatizzazione attraverso la realizzazione di un impianto di raffrescamento a servizio degli ambienti occupati dagli ospiti, prevedendo la posa di ventilconvettori da affiancare all'impianto di trattamento aria primaria realizzato (cfr. pagg. 5 e 6 dell'elaborato peritale). Allo stato non è possibile quantificare il costo dei suddetti interventi di adeguamento in quanto dipendenti dalla soluzione che si vorrà adottare"

b) con la medesima diffida, la RSA OPERA PIA FACCIO FRICHERI, ha formulato espresso invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi di legge;

c) che la EUROPAM S.p.a, con il patrocinio dell'avv.to Monica Sicchitiello ha comunicato formalmente, con riserva di ogni più opportuna valutazione nel merito della questione, la sua intenzione di accettare l'invito alla procedura di negoziazione assistita onde poter definire stragiudizialmente la controversia

d) che non è in corso alcun procedimento giurisdizionale avente ad oggetto la medesima controversia e che in merito le parti si impegnano a non intraprendere alcuna azione giudiziale sino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato;

Tanto premesso,

le parti dichiarano di essere consapevoli:

- che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili;
- che è fatto obbligo agli avvocati e alle parti di tenere riservate le proposte, le dichiarazioni e le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
- che le proposte fatte, le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
- che i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;

- che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;
- che a far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi fino alla sua conclusione;
- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- che, ove con l'accordo eventualmente raggiunto le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del medesimo accordo le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Tutto ciò premesso e dichiarato,

le parti

stipulano e convengono

quanto segue.

I. Oggetto della convenzione.

Le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 164/2014.

II. Durata della procedura di negoziazione

Le parti concordemente fissano al il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. 132/2014 il termine non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. Nei limiti di legge, le parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l'impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.

III. Fase negoziale.

Per favorire il raggiungimento di un'intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione. In caso di impedimento o per giustificati motivi, le parti possono farsi rappresentare da persone informate sui fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Le parti concordano:

- che sia consentito lo svolgimento della negoziazione con modalità telematiche. In tal caso, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Ove l'accordo di negoziazione dovesse essere contenuto in un documento analogico sottoscritto dalle parti, la sottoscrizione sarà certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:

- il giorno, in modalità telematica/in presenza, si terrà incontro di discussione e approfondimento delle reciproche pretese e posizioni;
- ove, all'esito del primo incontro o di eventuali incontri successivi, non fosse raggiunto un accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, le parti hanno facoltà di formulare per iscritto proposta di definizione della controversia sulla quale si dovranno reciprocamente pronunciare, per iscritto, entro ulteriori dieci giorni;
- successivamente – in data ed orario da convenirsi, e comunque entro il termine concordato per la conclusione della procedura – si svolgerà nuovo incontro nel quale le Parti verificheranno la possibilità del raggiungimento di un'intesa sulla base delle formulate proposte ovvero l'impossibilità della conciliazione, con le modalità concordate nel primo incontro.

IV. Mancato accordo.

Dell'eventuale mancato accordo le parti daranno atto con dichiarazione certificata autografa dai rispettivi avvocati.

V. Conclusione di accordo conciliativo.

L'eventuale accordo che compone la controversia sarà sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e che certificheranno l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

VI. Oneri professionali.

In mancanza di espresso accordo, ciascuna delle parti sarà tenuta a sopportare l'onere dell'assistenza del difensore.

In caso di raggiungimento dell'accordo la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato potrà procedere alla richiesta del provvedimento di conferma di cui all'art. 15-septies d.l. 132/2014.

Torino, li

(sottoscrizione di una Parte)

Io sottoscritto, Avv. Gianluca GIUSTETTO certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal dott. Domenico Curto in qualità di Presidente della RSA OPERA PIA FACCIO FRICHIERI, da me previamente identificato.

(sottoscrizione dell'avvocato)

* * * *

Torino/Genova, li

(sottoscrizione di altra Parte)

Io sottoscritta, Avv. Monica SICCHITIELLO certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla nostra presenza dal sig.legale rappresentante della EUROPAM S.p.a. da me previamente identificato

(sottoscrizione dell'avvocato)

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

Gli Amministratori: f.to BENSO Candido
f.to CAPELLO Mauro
f.to PEJRETTI Valerio
f.to RISSO Alessandro

Il Presidente
f.to CURTO Domenico

Il Segretario
f.to CANAVESIO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico dell'Ente dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi.

Carignano lì 29.01.2025

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Carignano, lì 29.01.2025

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017.

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio